ART.62 Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

Titolo VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

- ART. 63 Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
- ART. 64 L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
- ART. 65 L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- ART. 66 Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.
- ART. 67 Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.
- ART.68 Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
- ART. 69 Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente G. Galletti

I Vice Presidenti A. Saliceti - E. Alloccatelli

I Segretari G. Pennacchi - G. Cocchi A. Fabretti - A. Zambianchi